



MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità
ORDINANZA n° 74 del 21/09/2023

Oggetto: Istituzione per il giorno 24/09/2023, dalle ore 21:00 alle ore 23:30, di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in vico I Montecalvario, tratto da via Concezione a Montecalvario a Largo Montecalvario e Largo Montecalvario, per permettere lo svolgimento delle celebrazioni delle feste patronali di Maria SS della Mercede a Montecalvario

Il Funzionario P.O. di Alta Professionalità

giusta delega di funzioni dirigenziali conferite con D.D. n°11 del 24/06/2019 e n°31 del 18/09/2019

Premesso che :

- Con nota pg/2023/726693 del 12/09/2023, il Presidente della II Municipalità, ha convocato una conferenza di servizi per l'organizzazione relativa allo svolgimento delle celebrazioni delle feste patronali di Maria SS della Mercede a Montecalvario;

Considerato che :

- Ad esito della conferenza a cui hanno partecipato il Presidente della II Municipalità e rappresentanti dell'U.T. della II Municipalità, del Servizio Polizia Locale – U.O. Avvocata e dell'organizzazione dell'evento, il Servizio Polizia Locale U.O. Avvocata, con nota PG/2023/734558 del 14/09/2023 ha chiesto l'istituzione di un opportuno dispositivo viabilistico per l'inibizione veicolare dell'intera piazza;

Ritenuto che :

- Occorra istituire una particolare disciplina del traffico, così come riportata nella parte dispositiva del presente atto, al fine di permettere lo svolgimento dell'evento;

Attestato che :

- Il presente provvedimento non contiene dati personali;
- Il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire, per il giorno 24/09/2023 dalle ore 21:00 alle ore 23:30 :

- il divieto di transito veicolare in vico I Montecalvario, tratto da via Concezione a Montecalvario a Largo Montecalvario e Largo Montecalvario;

Dal citato divieto sono esclusi :

- i veicoli delle Forze dell'ordine;
- i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
- i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;
- i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
- il divieto di sosta con rimozione coatta in vico I Montecalvario, tratto da via Concezione a Montecalvario e Largo Montecalvario, ad esclusione dei posti H riservati in vico I Montecalvario ;

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale. È fatto obbligo allo stesso Responsabile Tecnico dell'evento di informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica, dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la

sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Funzionario PO di Alta Professionalità
Ing. Valerio Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.